

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Disegno

(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

Modica del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:*

I

La legge del 19 marzo 2010² sul contrassegno stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD».

Art. 2 Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960³ concernente la rete delle strade nazionali.

Art. 3 Oggetto della tassa

¹ La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.

¹ FF 2019 ...

² RS 741.71

³ RS 725.113.11

² *Concerne soltanto il testo francese*

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa

Art. 6a Forma del pagamento

La tassa deve essere pagata:

- a. con l'acquisto di un contrassegno adesivo; o
- b. con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (contrassegno elettronico).

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 5

Contrassegno adesivo

¹ *Abrogato*

² Il contrassegno adesivo deve essere incollato direttamente sul veicolo prima della prima utilizzazione, durante un periodo di tassazione, di una strada nazionale I o II.

⁵ Il Consiglio federale disciplina l'apposizione del contrassegno adesivo.

Art. 7a Contrassegno elettronico

¹ La targa di controllo deve essere registrata prima della prima utilizzazione, durante un periodo di tassazione, di una strada nazionale I o II.

² La tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può regolarmente circolare con la targa di controllo registrata.

Art. 7b Verifica del diritto a utilizzare le strade nazionali I e II

La persona che registra la targa di controllo può acconsentire, in occasione della registrazione, che nel sistema d'informazione sia possibile verificare pubblicamente che la tassa è stata pagata.

Art. 8 cpv. 2

² Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 9 Competenza per il rilascio del contrassegno adesivo

Il contrassegno adesivo è rilasciato dall'AFD.

Art. 9a Competenza per la riscossione della tassa

¹ Per la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo sono competenti:

- a. l'AFD al confine;
- b. i Cantoni all'interno del Paese.

² Per la riscossione della tassa mediante contrassegno elettronico è competente l'AFD.

Art. 10 cpv. 1

¹ Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985⁴ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

Art. 11 Controlli

¹ Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli:

- a. l'AFD al confine e nell'area di confine ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane;
- b. i Cantoni all'interno del Paese.

² Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l'AFD registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l'articolo 4 non deve essere pagata la tassa.

³ L'AFD e i Cantoni possono utilizzare impianti di controllo automatizzati.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.

Titolo prima dell'art. 12a

Sezione 5a: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 12a Gestione di un sistema d'informazione

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti in relazione con il contrassegno elettronico:

- a. la riscossione della tassa;

⁴ RS 725.116.2

⁵ RS 631.0

- b. la verifica del pagamento della tassa;
- c. il perseguimento e il giudizio delle infrazioni;
- d. l'allestimento di statistiche.

Art. 12b Contenuto del sistema d'informazione

¹ L'AFD può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

² Ai fini del perseguimento e del giudizio delle infrazioni essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione:

- a. indicazioni sui controlli eseguiti;
- b. indicazioni relative a contravvenzioni di cui all'articolo 14.

³ Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. il catalogo dei dati da rilevare;
- c. il diritto di trattare i dati;
- d. l'acquisizione e la trasmissione dei dati;
- e. la durata di conservazione dei dati;
- f. la sicurezza dei dati.

Art. 12c Acquisizione dei dati

Ai fini dell'adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati relativi ai detentori di veicoli provenienti da sistemi di dati di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.

Art. 12d Interfacce

¹ Il sistema d'informazione dell'AFD può essere collegato con gli altri sistemi d'informazione dell'AFD per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare con un'unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d'informazione.

² Il collegamento del sistema d'informazione dell'AFD con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'AFD ha accesso è possibile soltanto nella misura in cui la legislazione relativa a tali altri sistemi lo preveda.

Art. 12e Comunicazione dei dati ad autorità e a organizzazioni con compiti di diritto pubblico

¹ L'AFD può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.

² Essa può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli secondo la presente legge.

³ I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell'AFD.

Art. 12f Archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati.

² I dati rilevati durante un controllo vengono distrutti immediatamente, se dal controllo emerge che la targa di controllo è registrata nel sistema d'informazione dell'AFD.

Art. 12g Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

² Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

³ Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per il perseguimento penale.

⁴ L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo.

⁶ RS 313.0

Titolo prima dell'art. 12h

Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale

Art. 12h Prescrizione del credito fiscale

¹ Il credito fiscale si prescrive alla fine dell'anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione dell'autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

³ In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

⁴ Se il credito fiscale è la conseguenza di una contravvenzione di cui all'articolo 14, la prescrizione si fonda sull'articolo 17.

Art. 13, rubrica, e cpv. 1 e 1^{bis}

Tutela giurisdizionale

¹ Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all'AFD.

^{1^{bis}} Le decisioni di prima istanza dell'AFD possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.

Art. 14 cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale deve essere pagata la tassa oppure utilizza il contrassegno adesivo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punito con una multa di 200 franchi.

Art. 15 cpv. 1, primo periodo

¹ L'AFD persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. a). ...

Art. 16 cpv. 1

¹ I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 lett. b) (art. 11 cpv. 1 lett. b).

Art. 18 cpv. 1, 3 e 4

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo.

⁴ L'AFD e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo.

Art. 19a Abolizione del contrassegno adesivo

Se la parte di contrassegni adesivi corrisponde a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni adesivi ed elettronici venduti, il contrassegno adesivo viene abolito.

II

La legge federale del 19 dicembre 1958⁷ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 89e lett. b e k

I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:

- b. l'Amministrazione federale delle dogane, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 1996⁸ sull'imposizione degli autoveicoli, per la riscossione della tassa sul traffico pesante e per la ricerca di veicoli;
- k. gli organi cui è stata delegata la verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, per quanto attiene ai dati relativi a veicoli e detentori di cui necessitano a tal fine.

Art. 89g cpv. 6, secondo periodo

⁶ ... I dati necessari per la riscossione della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali sono trasmessi automaticamente all'Amministrazione federale delle dogane.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

⁷ RS 741.01

⁸ RS 641.51

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Determina il momento dell'abolizione del contrassegno adesivo e mette in vigore in tale data le modifiche di legge di cui nell'allegato.

La legge del 19 marzo 2010⁹ sul contrassegno stradale è modificata come segue:

Art. 6a Pagamento della tassa

¹ La tassa deve essere pagata con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

² Essa deve essere pagata prima della prima utilizzazione, durante un periodo di tassazione, di una strada nazionale I o II.

³ La tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può regolarmente circolare con la targa di controllo registrata.

Art. 7 e 7a

Abrogati

Art. 8 cpv. 2

² La registrazione della targa di controllo dà diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 9

Abrogato

Art. 9a Competenza per la riscossione della tassa

L'AFD è competente per la riscossione della tassa.

Art. 12a, frase introduttiva

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti:

Art 13 cpv. 1

Abrogato

Art. 14 cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale deve essere pagata la tassa è punito con una multa di 200 franchi.

⁹ RS 741.71

Art. 18 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 18 cpv. 4

Abrogato

Art. 19, primo periodo

L'AFD riceve un compenso per le sue prestazioni.

Art. 19a

Abrogato